

Allegato 'B'

## S T A T U T O

### Articolo 1

#### Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita un'Associazione con la denominazione di "Alleanza per la Transizione Ecologica" e denominata anche "A.T.E.", di seguito Associazione.

2. L'Associazione è un Ente, che opera in tutto il territorio nazionale, senza scopo di lucro, indipendente, che persegue il fine sociale della transizione ecologica, contribuendo con le sue attività a promuovere la costituzione di un nuovo soggetto politico necessario per sostenere la transizione ecologica in Italia.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Roma.

4. Lo spostamento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Comitato Esecutivo.

5. L'Associazione con delibera del Comitato Esecutivo ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sul territorio di riferimento.

Possono essere affiliati all'Associazione organizzazioni ed enti, anche non nazionali, che recepiscono gli obiettivi e le finalità dell'Associazione.

## Articolo 2

### Finalità e scopo

1. L'Associazione realizza il suo fine sociale per la transizione ecologica:

- sostenendo la transizione ecologica come sfida epocale, non riduttiva o settoriale, ma integrata e globale, che ridisegna l'economia del futuro;

- favorendo lo sviluppo di un'economia 'green', decarbonizzata e circolare, unita ad un'innovazione sociale con nuovi modelli di benessere, di migliore qualità e più inclusivi;

- prestando attenzione prioritaria alle sfide ecologiche, climatiche e delle risorse naturali: sfide da vincere per poter assicurare sostenibilità e durata al benessere e al nostro futuro;

- avanzando proposte complessive, non riduttive, capaci di affrontare i diversi e numerosi aspetti sociali, economici, culturali e istituzionali di questa transizione, puntando a costruire un'alleanza sociale ampia a sostegno di tale transizione perché in essa si ha cura di diversi e legittimi diritti, aspettative e interessi;

- promuovendo una cultura politica riformatrice, innovativa, non riducibile alle culture politiche tradizionali e ai rispettivi schieramenti attuali e in grado, per qualità, di candidarsi al governo per attuare i cambiamenti necessari alla transizione ecologica;

- alimentando la transizione ecologica con un saldo ancoraggio nei valori della democrazia liberale sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dentro un modello di economia sociale ed ecologica di mercato e puntando su una necessaria maggiore integrazione dell'Unione Europea.

### Articolo 3

#### Attività istituzionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto, l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali nei campi della sostenibilità, della transizione ecologica e della tutela dei sistemi naturali:

- azioni di informazione e di comunicazione sui temi di cui sopra;
- attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- organizzazione di convegni, incontri, conferenze, corsi di studio, aggiornamento e formazione;
- attività di ricerca e supporto tecnico;
- assegnazione di premi e riconoscimenti;
- realizzazione di studi, ricerche, progetti e pubblicazioni;
- ogni altra iniziativa che si sviluppi nel quadro delle finalità dell'Associazione, come sopra indicate all'Articolo 1 punto 2. e all'Articolo 2 del presente statuto.

### Articolo 4

#### Attività strumentali al perseguimento degli scopi

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese le attività commerciali, purché in via secondaria e strumentale rispetto alla suddetta attività di interesse generale, e in via esemplificativa:

- attuare e gestire in modo diretto o indiretto corsi di studio, centri di ricerca e/o di studio, scuole di alta formazione;
- ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare, direttamente o indirettamente, iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico;
- sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di progetti, mostre, studi, pubbli-

cazioni, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche rientranti o connesse alle finalità istituzionali dell'Associazione.

2. L'Associazione potrà, inoltre:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili, anche registrati, e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione di uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni e, in generale, di persone giuridiche pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati nel rispetto delle norme vigenti.

## Patrimonio

1. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute, con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e dal conferimento anche sotto forma di quota associativa dei propri associati.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili anche registrati pervenuti all'Associazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti, pubblici e privati;

- beni immobili acquistati previa delibera del Comitato Esecutivo;

- contributi dell'Unione Europea, dello Stato della Repubblica Italiana, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;

- lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Comitato Esecutivo ad incremento del patrimonio;

- ogni altra entrata derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, destinata a incremento del patrimonio, per deliberazione del Comitato Esecutivo;

- parte di rendite non utilizzate destinate, con delibera del

Comitato Esecutivo, ad incremento del patrimonio.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse e non devono essere distribuiti anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

6. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.

## Articolo 6

### Periodo transitorio

1. Il periodo transitorio è il periodo che intercorre dalla data di costituzione dell'Associazione alla data in cui si terrà la prima Assemblea Nazionale.

2. Le attività dell'Associazione svolte nel periodo transitorio sono affidate agli Associati Fondatori di cui all'artico-

lo 7 del presente statuto.

3. Gli Associati Fondatori alla costituzione dell'Associazione:

- nominano un coordinatore "ad interim" (di seguito, il "Coordinatore ad Interim"), che assume il ruolo di rappresentante legale pro tempore, resta in carica esclusivamente per il periodo transitorio e decade automaticamente dopo che sia stata tenuta la prima Assemblea Nazionale degli Associati. Il Coordinatore ad Interim, indicato dagli Associati Fondatori per il solo periodo transitorio, presiede la prima Assemblea Nazionale e ne assicura il buon funzionamento per l'elezione degli organi previsti dal presente statuto. Il Coordinatore ad Interim in carica nel Periodo transitorio ha ogni potere per le operazioni bancarie, ivi compresa apertura e chiusura di conto correnti bancari e di strumenti collegati (carte di credito e di debito, etc.);

- nominano un Comitato di Coordinamento e un Comitato di Garanzia Provvisorio. Entrambi i Comitati esercitano una funzione provvisoria e restano in carica esclusivamente per il periodo transitorio. Il Comitato di Coordinamento e il Comitato di Garanzia Provvisorio, eletti dagli Associati Fondatori per il solo periodo transitorio, decadono automaticamente alla data in cui si terrà la prima Assemblea Nazionale degli Associati, al fine di consentire a quest'ultima di eleggere i nuovi organi associativi.



- svolgono le attività necessarie all'ammissione di nuovi associati nel corso del periodo transitorio.

#### Articolo 7

##### Associati Fondatori

1. Sono Associati Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.
2. Il Coordinatore ad Interim convoca la prima Assemblea Nazionale degli Associati entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene costituita l'Associazione.
3. Gli Associati Fondatori attuano quanto previsto all'articolo 6 dello statuto.
4. Gli Associati Fondatori si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Esecutivo e a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

#### Articolo 8

##### Associati Ordinari

1. Possono aderire all'Associazione, in veste di Associati Ordinari, tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Gli Associati Ordinari sono persone fisiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale stabilita dal Comitato

Esecutivo.

3. La quota associativa (e qualunque contributo associativo) non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

4. L'ammissione degli Associati Ordinari è subordinata alla presentazione di domanda scritta. Le domande di adesione vengono verificate dal Comitato di Garanzia e, salvo esplicita opposizione votata a maggioranza e da esprimersi entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, si intendono accolte.

Contro le esclusioni, che devono essere motivate, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo che si esprime alla prima seduta a maggioranza.

5. Gli Associati Ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Comitato di Garanzia.

## Articolo 9

### Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Comitato Esecutivo;
- il Coordinatore;
- il Comitato di Garanzia;
- l'Organo di Controllo Interno.

## Articolo 10

### Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli Associati Fondatori e dagli Associati Ordinari.

2. Partecipano all'Assemblea gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa fissata di anno in anno dal Comitato Esecutivo. Ogni Associato ha diritto a un voto.

3. La prima Assemblea Nazionale degli Associati viene convocata dal Coordinatore ad Interim eletto dagli Associati Fondatori per il Periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, e delibera in merito alla nomina degli organi associativi.

Le successive Assemblee vengono convocate dal Comitato Esecutivo e presiedute dal Coordinatore del Comitato Esecutivo (di seguito, il "Coordinatore"), nominato dall'Assemblea.

4. Gli Associati partecipano alla vita dell'Associazione esercitando l'espressione di voto in sede di Assemblea.

5. L'Assemblea degli Associati ha i seguenti compiti:

- la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del

Comitato Esecutivo e del Comitato di Garanzia;

- la nomina del Coordinatore del Comitato Esecutivo;
- la nomina dell'Organo di Controllo Interno, qualora richiesto, e la determinazione del relativo emolumento annuale;
- la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività dell'Associazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- l'adozione di regolamenti, ivi compreso quello etico e di condotta;
- l'approvazione del bilancio di esercizio, predisposto dal Comitato Esecutivo;
- l'approvazione delle quote associative proposte dal Comitato Esecutivo;
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- l'estinzione dell'Associazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

6. L'Assemblea degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogni qualvolta il Comitato Esecutivo, per il tramite di chi lo presiede o, in caso di assenza o impedimento, di quest'ultimo, per il tramite del componente più anziano del Comitato Esecutivo stesso, lo ritenga opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione,

ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.

8. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, in prima e in seconda convocazione, avviene con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica o lettera almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica, almeno 2 (due) giorni prima; la convocazione potrà avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, qualora disponibile.

9. L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Associati, di persona o per delega, e viene presieduta dal Coordinatore. In seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Ogni componente può essere portatore di non più di due deleghe.

10. Le sedute dell'Assemblea degli Associati sono valide anche se svolte in audio/videoconferenza purché il presidente della riunione e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove chi presiede la riunione possa preventivamente accertare - al fine del regolare svolgimento della riunione stessa - l'identità degli Associati intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano del Comitato Esecutivo, o in mancanza da chi è designato dagli Associati.

12. L'assemblea degli Associati delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

13. L'eventuale estinzione dell'Associazione dovrà essere adottata con delibera dell'Assemblea degli Associati assunta con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti favorevoli.

14. La verbalizzazione della seduta dell'Assemblea degli Associati viene svolta dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta, anche all'esterno dell'organo assembleare e riportata in apposito libro.

#### Articolo 11

##### Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo viene nominato dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 12 (dodici) componenti, in numero pari, di cui metà donne e metà uomini; ogni Associato può essere liberamente nominato quale componente del Comitato Esecutivo. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica 2 (due) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio.

2. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Coordinatore con

almeno 5 (cinque) giorni di preavviso sulla data della riunione, mediante email contenente giorno, luogo e ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In caso di assenza o di indisponibilità del Coordinatore, il Comitato Esecutivo viene convocato, con le modalità suddette, dal membro più anziano.

3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Coordinatore, nominato dall'Assemblea.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono anche essere tenute in audio/videoconferenza, con le modalità previste dal precedente Articolo 10 punto 10.

5. Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al punto 2. del presente articolo, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Il Comitato Esecutivo può nominare, anche tra soggetti estranei all'Associazione, un esperto (Responsabile del Controllo Gestionale) che controlli la gestione delle entrate e delle spese dell'Associazione, informando su tutte le scelte rilevanti il Comitato Esecutivo.

Il Responsabile del Controllo Gestionale può promuovere e ge-

stire, sotto le direttive e la vigilanza del Comitato Esecutivo, la campagna di raccolta fondi per finanziare le attività dell'Associazione e può fornire il supporto tecnico per la predisposizione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e del bilancio preventivo.

8. Il Coordinatore ha ogni potere per le operazioni bancarie, aperture e chiusura di conto correnti bancari e di strumenti collegati e può stipulare e firmare per conto dell'Associazione, con firma singola, contratti di acquisto e di vendita di beni mobili non registrati, contratti di consulenza e di prestazioni di servizi di durata non superiore ad un anno, contratti di locazione anche finanziaria di beni mobili non registrati.

9. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'Articolo 2 del presente Statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo il Comitato Esecutivo:

- attua gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, indicati dall'Assemblea degli Associati;
- fra un'assemblea nazionale e la successiva, definisce gli indirizzi e le scelte dell'Associazione;
- determina l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti alle cariche dell'Associazione;
- dà mandato al Coordinatore di convocare l'Assemblea, fis-



sandone l'ordine del giorno;

- delibera le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- determina annualmente i fabbisogni finanziari dell'Associazione e stabilisce le quote associative annuali che gli Associati devono versare al fine del sostentamento economico dell'Associazione, quote associative il cui importo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- propone all'Assemblea degli Associati l'estinzione dell'Ente, la designazione del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto;

- emana regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione;

- esamina i ricorsi per esclusioni di cui all'Articolo 8 punto 4;

- autorizza il Coordinatore a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

- autorizza tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione (che verranno sottoscritti dal legale rappresentante), fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati ad altri organi dell'Associazione;

- delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni;
- delibera sull'esclusione degli Associati indicandone i motivi della stessa;
- nomina rappresentanti in organizzazioni o enti pubblici e privati;
- fornisce all'Organo di Controllo Interno, qualora presente e su richiesta dello stesso, informazioni sulla gestione dell'Associazione;
- delibera in merito alle sanzioni agli Associati secondo quanto indicato all'Articolo 8 punto 5 del presente Statuto, anche su proposta del Comitato di Garanzia;
- conserva il libro degli Associati e provvede al suo costante aggiornamento;
- cura la comunicazione esterna, le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Associazione.

10. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Comitato Esecutivo può delegare al Coordinatore talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

11. Il Comitato Esecutivo, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli, può nominare comitati, commissioni, gruppi di lavoro interni all'Associazione, aventi funzioni consultive di natura strategica o tecnica.

12. Il Comitato di Garanzia è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, nel caso siano inseriti all'ordine del giorno argomenti che facciano ritenere necessaria la sua partecipazione.

## Articolo 12

### Coordinatore

#### 1. Il Coordinatore:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e risponde di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, espleta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- presiede l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo e tecnico dell'Associazione, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione, il personale ed il buon andamento delle attività dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- sottoscrive, assieme al segretario delle riunioni, i verbali delle adunanze dell'Assemblea, curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- cura, eventualmente con il supporto del Responsabile del Controllo Gestionale, la predisposizione del bilancio consuntivo, da sottoporre per approvazione all'Assemblea, e del bilancio preventivo;

- convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo;
- firma la corrispondenza e gli altri atti relativi all'ordinaria amministrazione dell'Associazione nell'ambito delle funzioni di competenza;
- rappresenta l'Associazione in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, accettando o respingendo accertamenti, addivenendo a concordati e/o presentando ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità e commissione compresa la commissione tributaria centrale;
- accetta e riscuote rimborsi, agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni e con facoltà, autorizzato dal Comitato Esecutivo, di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti previsti dal presente Statuto.

Il Coordinatore, unitamente al Comitato Esecutivo, dura in carica 2 (due) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio.

### Articolo 13

#### Comitato di Garanzia

1. L'Assemblea degli Associati nomina un Comitato di Garanzia, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, scelti tra persone di adeguata professionalità.

Il Comitato di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande di adesione all'Associazione di nuovi soci.

2. Il Comitato di Garanzia resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

3. Il Comitato di Garanzia partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Comitato Esecutivo in cui debbano essere discussi argomenti di sua pertinenza.

4. Il Comitato di Garanzia esamina i ricorsi degli Associati che sono stati esclusi dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'Articolo 8 punto 5 del presente Statuto.

5. Il Comitato di Garanzia si dota di un proprio regolamento e può nominare un presidente.

#### Articolo 14

##### Organo di Controllo Interno

1. L'Organo di Controllo Interno, qualora nominato dall'Assemblea degli associati su proposta del Comitato Esecutivo, è costituito da un Sindaco Unico ed esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice Civile e seguenti.

2. Il Sindaco ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Comitato Esecutivo, può chiedere ai componenti il Comitato Esecutivo notizie sull'andamento della gestione e può procedere ad atti di ispezione e di controllo.

3. L'Organo di Controllo Interno dura in carica 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e sarà rinnovabile.

4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Sindaco Unico si applica l'articolo 2401 del Codice Civile.

#### Articolo 15

##### Esclusione e recesso

1. A titolo esemplificativo e non tassativo, costituiscono cause di esclusione dagli organi dell'Associazione o di revoca dall'incarico, ovvero nei casi giudicati più gravi dall'Assemblea degli Associati, di espulsione dagli organi dell'Associazione:

- l'inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto;

- l'inadempimento dell'obbligo del versamento della quota associativa prevista dal presente Statuto ovvero deliberati dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea degli Associati;

- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione;

- il comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nell'Associazione, in violazione del regolamento etico e di condotta qualora adottato.

2. Nel caso in cui vi siano componenti quali enti o persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o

di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Comitato Esecutivo.

3. I componenti degli organi dell'Associazione possono, con almeno un mese di preavviso, recedere dall'Associazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Coloro che concorrono o hanno concorso all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

#### Articolo 16

##### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo i principi richiamati all'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

2. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Comitato Esecutivo approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno l'Assemblea degli Associati approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente.

#### Articolo 17

##### Estinzione

1. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

2. L'Associazione si estingue, in tutti i casi previsti dal

Codice Civile, con delibera dell'Assemblea degli Associati  
assunta con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti favorevoli.

3. In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi dell'Associazione ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre organizzazioni non lucrative che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità - sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge numero 662/96 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 18

#### Norma Finale

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relativo alle Associazioni non riconosciute.

F.to Alessandra Bailo Modesti

Danilo Alfredo Bonato

Corrado Carrubba

Fabrizia Stella Gasperini

Igor Graziato

Rossana Revello

Edoardo Ronchi

Alessandra Erme nel nome

Simone Togni

Pierandrea FABIANI Notaio



